

STATUTO NAZIONALE A.N.I.P.E.D. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DEI PEDAGOGISTI

Art. 1 - L'Associazione

L'Associazione professionale è denominata "ANIPED – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DEI PEDAGOGISTI" ed il presente Statuto è stato costituito ed approvato presso il Notaro Dottor Francesco Carabba di Lanciano (CH) in data 30 settembre 2014 dai seguenti Soci Fondatori:

- 1) BELLISARIO Gian Luca;
- 2) CANARINI Fabiana;
- 3) LARocca Francesco;
- 4) PATRICELLI Roberta;
- 5) SIDOTI ENZA;

modificato in data 12 Dicembre 2022 dal Consiglio Nazionale e dall'Assemblea Generale Nazionale dei soci ANIPED con delibere n. 1, 2 e 3 del 12 Dicembre 2022.

Art. 2 - Le sedi

L'Associazione ha sede Legale presso il domicilio del Presidente Nazionale pro-tempore, attualmente in Lanciano (CH) alla Via Martiri IV Ottobre n. 22. L'associazione ha diffusione in tutto il territorio nazionale, promuove aggregazioni nazionali ed internazionali anche di altre associazioni o istituzioni di educatori socio-pedagogici e di pedagogisti e tende alla definizione, promozione, formazione, valorizzazione e tutela della professione di educatore socio-pedagogico e di Pedagogista e della loro professione in ambito nazionale e comunitario, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 3 - Le finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, osserva il disposto dell'art. 148, comma 8 del TUIR, della Legge 4/13, della Legge 205/17 e di ogni eventuale successiva modifica ed integrazioni legislative ed ha lo scopo di:

- promuovere e tutelare le figure professionali del pedagogo e dell'Educatore, in ogni loro declinazione professionale, settore di intervento e di interesse professionale, a partire da quanto disposto e disciplinato dai Commi 594-600 della Legge 205/17 **(ad esclusione delle professioni ordinistiche o sanitarie)** della legge 145/2018, della legge di stabilità del 2019, del Comma 517 della legge di bilancio del 2019 e loro successive modifiche, integrazioni o nuove norme di legge eventualmente subentranti successivamente all'approvazione del presente statuto;



- autorizzare i propri associati, ove ne ricorrano i requisiti, ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati così come disciplinato dalla Legge n. 4/2013;
- prevedere, al proprio interno, elenchi nazionali di soci, nonché di altri aderenti, in possesso di particolari e specifiche abilità e competenze;
- formare il personale docente, non docente, scolastico, universitario e studentesco in servizio nelle Istituzioni Scolastiche, universitarie, pubbliche e/o private, di Ogni Ordine e Grado, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
 - a) didattica e metodologie,
 - b) metodologie e attività laboratoriali;
 - c) innovazione didattica e didattica digitale;
 - d) didattica per competenze e competenze trasversali;
 - e) gli apprendimenti;nonché ai seguenti ambiti specifici:
 - a) educazione alla cultura economica;
 - b) orientamento e dispersione scolastica;
 - c) bisogni individuali e sociali dello studente;
 - d) problemi della valutazione individuale e di sistema;
 - e) alternanza scuola-lavoro;
 - f) inclusione scolastica e sociale;
 - g) dialogo interculturale ed interreligioso;
 - h) gestione della classe e problematiche relazionali;
 - i) conoscenza e rispetto della realtà naturale ed ambientale;
 - j) tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - k) sviluppo della cultura digitale e educazione ai media;
 - l) cittadinanza attiva e legalità;
 - m) didattica delle singole discipline previste dagli Ordinamenti;
 - n) ogni altra funzione e requisito richiesto dal Ministero dell'istruzione e del Merito al fine di accreditare l'Associazione o le attività formative da essa erogate a favore del personale scolastico;
- di accreditarsi e/o di proporre il riconoscimento delle proprie attività formative presso il Ministero dell'istruzione e del Merito;
- promuovere attività culturali, di ricerca, di studio di promozione e di formazione dei propri soci e, se richiesto, anche dei "non soci";
- promuovere attività di pubblicizzazione editoriale di libri, riviste, giornali, materiali, sussidi professionali e relativa commercializzazione compatibilmente con la forma giuridica dell'Associazione;
- promuovere attività di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con quello dell'università, con le Università degli Studi, pubbliche e



private, o altre Entità od Istituzioni pubbliche e private;
- favorire il coordinamento degli associati e fornire loro la necessaria consulenza di base;
-Assicurare l'obbligo formativo per i propri iscritti ordinari e straordinari;
-Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui lo sportello del cittadino consumatore e le altre norme prescritte dalla Legge n. 4/2013.
L'Associazione, inoltre, può aderire od aggregarsi ad altre associazioni, o convenzionarsi con esse, per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 4 - Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni acquisiti;
- lasciti e donazioni;
- titoli, diritti;
- ogni altro bene o titolo o vantaggio acquisito.

Art. 5 - Le entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi di Enti, Associazioni, Istituti e privati;
- b) utili derivanti da manifestazioni, iniziative culturali, pubblicazioni, cessioni, attività altre;
- c) versamenti ed iscrizioni dei soci e degli altri aderenti.

L'esercizio finanziario si conclude ogni 31 dicembre. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo. Gli atti amministrativi e contabili sono disposti dal Presidente, con l'aiuto del Segretario-Tesoriere, dell'eventuale Collaboratore del Presidente Nazionale sentito il parere della Giunta Esecutiva.

Art. 6 - Gli organismi


Sono organismi dell'Associazione:

- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente del Consiglio Nazionale;
- la Giunta esecutiva;
- l'Assemblea Nazionale dei Soci Ordinari;
- i Consigli Regionali composti e presieduti da un Pedagogista Socio Ordinario;
- la Consulta tecnico-scientifica;
- il Collegio dei probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo la possibilità di ottenere rimborsi per spese dimostrabili ed autorizzate e sempre ai sensi di Legge.

Art. 7 - Il Consiglio Nazionale

L'Associazione è gestita dal Consiglio Nazionale, composto da un minimo di 5(cinque) e da un massimo di 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea



Nazionale dei Soci Ordinari, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale e ha durata di quattro anni a partire dal momento della sua costituzione.

Il Presidente Nazionale può cooptare, a Suo insindacabile giudizio, fino ad un massimo di n. 3 Consiglieri Nazionali, ulteriori rispetto a quelli eletti dall'assemblea, senza che questi abbiano diritto di voto, né vincolo di rappresentanza associativa, individuati tra gli "altri aderenti" o "soci straordinari" dell'ANIPED, ai quali potranno essere conferiti specifici incarichi operativi in seno al Consiglio Nazionale, inerenti al perseguimento delle finalità associative statutarie. In seno al Consiglio si costituisce la Giunta Esecutiva Nazionale presieduta dal Presidente Nazionale. Essa è composta, complessivamente, da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Nazionale. Ogni carica associativa è reiterabile per un periodo superiore a due mandati interi, anche se consecutivi, ovvero con o senza soluzione di continuità, a partire dalla data di approvazione del presente statuto, solo se approvata dalla maggioranza dell'assemblea dei soci votanti, effettivamente presenti (in presenza o in remoto) all'atto della riunione di delibera **debitamente** convocata.

Il Consiglio Nazionale, nella sua completa composizione, elegge a maggioranza:

- il Presidente;
- 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidente/i;
- 3 (tre) membri della Giunta Esecutiva;
- la Consulta tecnico-scientifica.

Cariche ed incarichi, superiori a due, non possono essere cumulati dalla stessa persona salvo diversa e motivata delibera del Consiglio Nazionale o preciso incarico del Presidente Nazionale e per una durata provvisoria, determinata e comunque inferiore al mandato associativo di normale durata degli Organi Statutari.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Nazionale o su richiesta di almeno quattro consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva (fisicamente od in remoto) di almeno quattro consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale. Il numero massimo delle deleghe conferite è pari a due per ciascun consigliere nazionale. Anche il Presidente può essere delegato.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, predispone e approva il bilancio, conferisce incarichi gratuiti e retribuiti o eventuali motivati e documentati rimborsi a soci e/o ad altri



soggetti, delibera le deleghe alla Giunta Esecutiva, approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto e quanti altri si rendano necessari, delibera il Codice Deontologico e ne garantisce l'osservanza, promuove e gestisce attività convegnistiche e pubblicitarie, delibera accordi e collaborazioni con organizzazioni sindacali e professionali altre, vigila sull'attività dei comitati provinciali, dei consigli regionali e dei rispettivi presidenti, vigila sulla regolarità degli elenchi dei soci ordinari, degli altri soci iscritti e degli altri aderenti.

Il Consiglio Nazionale può deliberare modifiche al presente Statuto, con voto unanime dei presenti, con obbligo di ratifica dell'Assemblea nazionale dei Soci Ordinari con maggioranza pari al 75% dei soci presenti (fisicamente o in remoto) in regola con le iscrizioni entro un anno.

Il Consiglio Nazionale delibera il Regolamento Elettorale interno e gli altri regolamenti.

Alle sedute del Consiglio Nazionale possono essere invitati, senza diritto di voto: i precedenti Presidenti Nazionali, i Soci Onorari, singoli Presidenti dei Consigli Regionali, altri.

In caso di vacanza di consiglieri nazionali e di esaurimento delle liste elettorali, il Consiglio può adottare cooptazioni con voto favorevole di almeno 4 (quattro) consiglieri.

Il Consiglio Nazionale, con maggioranza privilegiata pari a 3 (tre) Consiglieri su 5 (cinque) ovvero a 4 (quattro) consiglieri su 7 (sette) sentito il parere del Collegio dei Probiviri può approvare:

- l'adesione di Soci Onorari tra personalità di rilievo nazionale ed internazionale che NON HANNO DIRITTO DI VOTO;
- la revoca dall'associazione di Soci ordinari e di altri aderenti;
- l'espulsione di soci ordinari o di altri aderenti, a qualsiasi titolo iscritti, per gravi motivi;
- la cooptazione, su proposta del Presidente, di "altri aderenti" in Seno al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, nella misura di max 3 (tre) Unità. A Costoro il Presidente, il Consiglio Nazionale o la Giunta Esecutiva, possono affidare specifici incarichi funzionali il perseguimento degli scopi associativi e statuari dell'ANIPED.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio Nazionale

Il Presidente dura in carica quattro anni dal momento della sua elezione effettiva, ha la rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile dei propri atti. Nomina il Segretario-Tesoriere e l'eventuale collaboratore dell'Ufficio di Presidenza per il periodo del suo mandato, anche al di fuori del Consiglio, convoca l'Assemblea Nazionale dei soci Ordinari almeno una volta ogni due anni. Il mandato è reiterabile salvo lo svolgimento di nuove elezioni.



Art. 9 - La Giunta esecutiva

Con funzioni esecutive la Giunta è costituita dal Presidente e da due consiglieri nazionali.

Su delega del Consiglio nazionale la Giunta può deliberare con i poteri del Consiglio stesso.

Art. 10 - L'Assemblea Nazionale dei Soci ordinari

L'Assemblea Nazionale dei Soci ordinari, convocata almeno ogni due anni, è costituita da tutti i soci ordinari in regola con le quote associative dell'anno in corso o dell'anno precedente, fino al primo trimestre. È presieduta dal Presidente Nazionale, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e provvede a:

- a) Modifica dello Statuto con maggioranza privilegiata pari al 75% (settantacinque per cento) dei soci effettivamente presenti (fisicamente o in remoto) all'atto della votazione;
- b) Rinnovo degli organismi mediante elezione dei consiglieri nazionali con le modalità indicate dall'apposito Regolamento;
- c) Approvazione delle linee politiche dell'associazione;
- d) Elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
- e) Funzioni demandate dal Consiglio Nazionale;
- f) Elezione di tre membri del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci ordinari, rappresentanti di almeno quattro Regioni, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 11 - I Consigli Regionali

In ogni Regione è costituito un Consiglio Regionale composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) consiglieri individuati tra i soci ordinari per un periodo quadriennale ed è eletto dall'Assemblea Regionale dei soci. Il Consiglio Regionale elegge il Presidente ed il vicepresidente: le cariche possono essere cumulate, nei limiti di cui l'art. n.7 del presente Statuto.

Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione nel suo ambito territoriale. Eventuali regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Nazionale e da esso possono essere revocati. All'unanimità il Consiglio può cooptare uno o due soci, tra gli "altri aderenti", senza diritto di voto.

Art. 12 - La Consulta tecnico-scientifica

Con delibera del Consiglio Nazionale è istituita una Consulta Tecnico-scientifica con funzioni di studio, supporto scientifico e collaborazione nei modi richiesti, composta di tre membri di cui uno nominato coordinatore dal Consiglio stesso e con possibilità di proporre cooptazioni di soci o non soci, in seno alla consulta, da parte del Consiglio Nazionale. La consulta



Handwritten signature: Cristina Spina

tecnico-scientifica è altresì deputata a individuare, progettare, garantire, definire e verificare la formazione permanente, gli standard di qualità e la qualificazione professionale, nonché i requisiti necessari per il conferimento dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale di cui all'art. 7 della Legge n. 4/2013, sempre su delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea nazionale, di cui uno funge da Presidente, per la durata quadriennale. In caso di dimissioni il Consiglio nazionale provvede alla cooptazione dei Membri del Collegio in attesa dell'Assemblea nazionale. Il Collegio instaura, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio nazionale o dei Consigli regionali i procedimenti disciplinari, di risoluzione delle controversie e di altri pareri, che sottopone al Consiglio nazionale. Con giudizio inappellabile della maggioranza dei presenti, può deliberare la sospensione di soci per gravi atti contrari alla deontologia professionale o alla correttezza nella vita associativa. In caso di regolamentazione diversa di questa materia da parte dello Stato o di Enti da esso delegato, il Consiglio nazionale può modificare il presente articolo.

Le sanzioni disciplinari che possono essere erogate, per gravi motivi, sono:

- 1) Il richiamo verbale;
- 2) Il richiamo scritto;
- 3) La sospensione temporanea dall'attività associativa e dalle cariche Istituzionali ed elettive eventualmente e rappresentative assunte;
- 4) La sospensione temporanea dall'attività associativa e dalle cariche Istituzionali ed elettive assunte e la sospensione, a tempo determinato, dagli elenchi dei SOCI Professionisti Qualificati dall'ANIPED con ritiro degli attestati consegnati e revoca della loro validità per demerito;
- 5) L'espulsione dall'Associazione, ad ogni effetto, e la revoca di ogni attestazione precedentemente rilasciata in quanto professionista qualificato dall'ANIPED con ritiro degli attestati precedentemente conferiti ovvero con cessazione di ogni validità.

Art. 14 - Le elezioni

Con apposito Regolamento il Consiglio Nazionale disciplina e regola le elezioni per il rinnovo di tutti gli Organismi dell'Associazione. L'elezione del Consiglio nazionale si svolge comunque in unica sede, con possibilità di partecipare anche attraverso i canali telematici, e per liste contrapposte ove presenti. **Tutti i Soci ordinari hanno diritto di candidarsi** e sono anche, contestualmente elettori.

Art. 15 - I soci Ordinari

All'Associazione sono ammessi in qualità di soci ordinari coloro che, in



possesto di Laurea in Pedagogia o in Scienze dell'educazione V. O. o di Laurea magistrale in pedagogia/pedagogista, o equivalente, e come soci straordinari gli Educatori Professionali Socio Pedagogici in possesto dei seguenti titoli:

- Laurea di I Livello ex L/18 – L/19 delle Facoltà, poi Dipartimenti, di Scienze della Formazione;
- Ai sensi dell'Articolo 1, Commi 597-598-599 della Legge 29 dicembre 2017 n. 205, in via transitoria, acquisiscono la qualifica di Educatori Professionali Socio Pedagogici titolari di altri titoli di studio.

ovvero i Pedagogisti con i seguenti titoli di studio:

- Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento);
- Laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento);
- Laurea Specialistica classi di LS/56 – LS/65 – LS87);
- Laurea Magistrale classi LM/50 – LM/57 – LM/85 – LM93.

Ai sensi dell'Articolo 1, Comma 595 della Legge 29 dicembre 2017 n. 205: "La formazione universitaria dell'Educatore Professionale Socio Pedagogico e del Pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del Livello 6° e del Livello 7° del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il Pedagogista è un professionista di livello apicale."

Possono altresì iscriversi all'ANIPED coloro che sono in possesto di altri titoli accademici. Il Ministero della Giustizia per tale tipologia di iscritti comunica che "deve essere inserita in una sezione a parte, senza diritti partecipativi".

ANIPED attiva e gestisce il Registro dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Possono, altresì, iscriversi tutti coloro che sono in possesto dei titoli e requisiti indicati dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, che ne facciano domanda, per una sola Provincia, al Presidente Nazionale e la domanda sia accolta.

L'iscrizione ha validità annuale (anno solare) e, comunque, fino al mese di dicembre dell'anno in corso, ed è rinnovata tacitamente con il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva se delegata dal Consiglio e ratificata dall'assemblea dei Soci.

Le modalità dell'iscrizione ed i titoli di accesso sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

I Soci sono tenuti al rispetto del codice deontologico deliberato



dall'Associazione ed al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della vita associativa.

I Soci di cui al comma 1) del presente articolo, su propria domanda od istanza, possono essere organizzati ed indicati in appositi elenchi professionali nazionali, rigorosamente di natura privatistica, interni all'ANIPED, in base alle loro specifiche competenze e specializzazioni professionali o ambiti di lavoro (pedagogista scolastico, giuridico, clinico, carcerario, della marginalità, etc. etc. etc.) ove consentito dalla Legge italiana e dalle norme vigenti.

In ogni caso sono escluse le figure sanitarie organizzate in Ordini o Collegi come da Legge 4/13.

L'ANIPED non conferisce titoli accademici e, quindi, tali elenchi interni non costituiscono luogo di conferimento dei saperi, né loro certificazione poiché presuppongono, sempre e comunque, come requisito preliminare, essenziale ed obbligatorio, il possesso della Laurea in Pedagogia o dei titoli accademici di legge di cui al comma 1) dell'art. 11 del presente Statuto ed eventualmente ulteriori titoli o percorsi formativi che dimostrino il possesso di specifiche, ulteriori competenze. Tali elenchi possono contenere solo ed esclusivamente i nominativi di coloro che sono già stati riconosciuti Soci ANIPED perché in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 16 - L'elenco Professionale Nazionale dei Soci qualificati

L'Associazione istituisce, regola, aggiorna, conserva e qualifica, nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione Europea, gli elenchi Professionali Nazionali dei Pedagogisti in possesso del marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati così come disciplinato dalla Legge n. 4/2013 e, con apposito regolamento, ne dispone le modalità di iscrizione ed i titoli di accesso. Sono soci ordinari in possesso di marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati così come disciplinato dalla Legge n. 4/2013, quelli che:

a) accedono all'iscrizione secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento,

b) rispettano i requisiti previsti dal Consiglio Nazionale unitamente agli standard di qualità da questo determinati per il mantenimento dell'iscrizione all'ANIPED.

Le iscrizioni all'elenco Professionale Nazionale dei Soci qualificati, in possesso del marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati così come disciplinato dalla Legge n. 4/2013, nonché, detto marchio, rilasciato dall'ANIPED, sono e restano di proprietà della ANIPED stessa e possono essere revocate in ogni momento ad



insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale.

Art. 17 - Responsabilità verso terzi dei Soci in possesso del marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati così come disciplinato dalla Legge n. 4/2013 e dal competente ministero dello sviluppo economico.

Tutti i Soci Ordinari in quanto iscritti negli elenchi professionali nazionali interni dei Pedagogisti Professionisti Qualificati, in possesso di marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati così come disciplinato dalla Legge n. 4/2013 rilasciati dall'ANIPED, e comunque a qualsiasi titolo iscritti, sono tenuti, laddove previsto, a garanzia dell'utente, alla stipula di una assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di pedagogo, da stipularsi a proprio carico e cura. Aniped non si ritiene responsabile in caso di inadempienze in tal senso. I Soci ordinari, in possesso del marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati così come disciplinato dalla Legge n. 4/2013 hanno anche l'ulteriore obbligo alla formazione continua, nella misura che sarà determinata dal Consiglio Nazionale ANIPED.

Art. 18 - "Altri Aderenti".

Si considerano "altri aderenti" coloro i quali siano in possesso di titoli e requisiti indicati dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, che facciano domanda di iscrizione, per una sola provincia, al Presidente Nazionale e la domanda sia accolta. La sezione "Altri aderenti" comprende:

- a) iscritti che possiedono titoli e competenze professionali relative a funzioni professionali attinenti ai servizi formativi, abilitativi, educativi, assistenziali ed in ambito di educazione formale, non formale od informale ed altri come previsto dalle norme italiane ed europee. Si intende, nello specifico, valorizzare personale, in possesso di lauree affini a quella del pedagogo purché si dimostri di operare concretamente in ambito pedagogico e/o educativo;
- b) Istituti di Formazione legalmente costituiti o regolarmente registrati il cui principale rappresentante o titolare o socio sia a sua volta iscritto all'ANIPED;
- c) Persone fisiche e giuridiche che sostengono le finalità dell'Associazione, anche in possesso di altre Lauree.

L'iscrizione ha validità annuale (anno solare) e, comunque, fino al mese di dicembre dell'anno in corso, ed è rinnovata tacitamente con il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Nazionale o dalla Giunta Esecutiva se delegata dal Consiglio. La giunta Esecutiva nazionale stabilisce le quote associative annue.



Le modalità dell'iscrizione ed i titoli di accesso sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Gli iscritti nella sezione "altri aderenti" sono tenuti al rispetto del presente Statuto e dei diritti e doveri associativi così come stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale e sono assolti dall'Obbligo di assicurazione professionale poiché non sono considerati Soci Ordinari.

Gli altri aderenti, difatti, sono da considerarsi soci "non ordinari", pertanto non rivestono cariche elettive, non rappresentano l'associazione, non hanno diritto di voto e non sono destinatari dell'attestazione di cui all'Art. 7 delle Legge n. 4/13. Essi partecipano alla vita associativa, anche all'interno dei Consigli Nazionali e Regionali, a titolo puramente consultivo e solo su invito del Presidente Nazionale. Essi, parimenti, non sono membri dell'Assemblea nazionale e non sono eleggibili come cariche deliberative nel Consiglio Nazionale - dove, tuttavia, possono essere cooptati senza diritto di voto, nella misura massima di tre Unità - ma condividono, esplicitamente, scopi e finalità associative.

Gli altri aderenti all'ANIPED, ancorché privi dell'attestazione di qualità e qualificazione professionale, sono tenuti ad una formazione continua in misura inferiore rispetto agli altri, sempre IN ORDINE alle delibere ad ai regolamenti, di volta in volta determinati dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 - Elenchi Professionali Interni di "Altri Aderenti".

L'Associazione può includere ed organizzare, in appositi elenchi professionali interni, gli "altri aderenti" ovvero iscritti in possesso di altre lauree o che fanno riferimento ad altri profili professionali affini o attinenti all'ambito di lavoro del pedagogo ovvero Istituti di Formazione Professionale riconosciuti dalla medesima ANIPED, previa delibera o ratifica del Consiglio nazionale.

Art. 20 - Commissariamenti

In caso di necessità, sentita la Giunta Esecutiva, il Presidente può disporre il commissariamento dei Consigli Regionali per un periodo massimo di sei mesi entro i quali il Commissario dovrà ripristinare gli Organismi Statutari o proporre la cessazione dell'Organo Statutario.

Art. 21 - Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Nazionale ANIPED ed eventuali modifiche dovranno essere ratificate dall'ASSEMBLEA NAZIONALE GENERALE DEI SOCI ORDINARI nella misura del 75% dei soci in regola con l'iscrizione effettivamente presenti fisicamente o in remoto **entro sei mesi**. Su temi non precisati dallo Statuto può deliberare il Consiglio nazionale portando sempre a ratifica nell'Assemblea nazionale dei soci successiva. Non sono modificabili gli articoli 1 e 2 del presente Statuto, se non dall'Assemblea nazionale dei soci.



Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è destinato secondo delibera del Consiglio Nazionale.

I Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente statuto, così come modificato e ratificato dagli Organi competenti in data 12 Dicembre 2022, l'assemblea Generale dei Soci, NOMINA, QUALE CONSIGLIO NAZIONALE ANIPED:


- il Dott. Gian Luca Bellisario;
- la Dott.ssa Ilenia Barca;
- la Dott.ssa Cristina Pendola;
- La dott.ssa Elvira D'Alò;
- Il Dott. Francesco Tamburrino;
- La Dott.ssa Antonia Mastro;
- il Dott. Giacinto Ceroli.

Il consiglio Nazionale, in fase di prima applicazione del presente statuto, così come modificato e ratificato dagli Organi competenti in data 12 Dicembre 2022, sentita l'assemblea Generale dei Soci, tra gli eletti NOMINA, il presidente nazionale ed i vicepresidenti come segue:

- il Dott. Gian Luca Bellisario Presidente Nazionale A.N.I.Ped.
- la Dott.ssa Ilenia Barca Consigliere Nazionale e Membro della Comitato tecnico scientifico nazionale;
- la Dott.ssa Cristina Pendola Vicepresidente Nazionale A.N.I.Ped. e Membro della Comitato tecnico scientifico nazionale;
- La dott.ssa Elvira D'Alò, Vicepresidente Nazionale con funzioni Vicarie A.N.I.Ped. e Presidente della Giunta Esecutiva;
- Il Dott. Francesco Tamburrino, Consigliere Nazionale e Membro della Comitato tecnico scientifico nazionale;
- La Dott.ssa Antonia Mastro Consigliere Nazionale e Probiviro;
- il Dott. Giacinto Ceroli Consigliere Nazionale, responsabile dell'Ufficio Legale Nazionale e probiviro.

Il Primo Consiglio Nazionale, come sopra costituito, dura in carica 4 (quattro) anni e si riserva di nominare, in Sede di Prima Assemblea Nazionale ANIPED, i Consigli regionali ANIPED eventualmente non ancora costituiti, in base al numero ed alla disponibilità degli iscritti che progressivamente aderiranno all'ANIPED. Sarà cura del Presidente Nazionale convocare il primo Consiglio Nazionale ANIPED entro e non oltre il 28 Febbraio 2023.

Successivamente, applicando i regolamenti nazionali approvati da parte del Consiglio e dell'assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Nazionale ed i



Consigli Regionali in scadenza o non ancora costituiti, potranno rinnovarsi, a scadenza del quadriennio, attraverso le elezioni degli Organi Statutari, così come disciplinati da Presente Statuto.
La stessa disciplina ed il medesimo criterio valgono per tutti gli altri Organi Statutari, limitatamente alla loro prima costituzione.

Firmato in originale



Giuseppina Bellissimo
Giuseppina Bellissimo

